

AVV. DARIO FRASSY

Patrocinante in Cassazione
Mediatore Professionista

Tel. + 39 0165 238572 - Fax + 39 0165 362203 -- V.le Partigiani 32 - 11100 AOSTA

dariofrassy@studiofrassy.it

Aosta, 24 agosto 2021

via PEO/PEC

Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta
e.lavevaz@regione.vda.it
gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it

Assessore Istruzione Regione Autonoma Valle d'Aosta
l.caveri@regione.vda.it

Sovrintendente agli Studi Regione Autonoma Valle d'Aosta
istruzione@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Art. 9 ter D.L. 52/2021

Il comitato ***Educazione e Libertà Valle d'Aosta (EducaLiberaVdA)*** in rappresentanza di oltre 250 lavoratori della scuola (Docenti, ATA ed Educatori), costituitosi a seguito dei provvedimenti normativi emanati dal Governo italiano - con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 9 ter D.L. 52/2021, incidenti sull'avvio del corrente anno scolastico - mi ha conferito incarico di tutelare le posizioni lavorative dei soggetti interessati dalla predetta normativa.

PREMESSO che

- L'art. 9 ter D.L. 52/2021, introdotto dal D.L. 111/2021, sancisce *che “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”*,

pena l'attivazione del procedimento di sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione, nonché la comminazione di sanzione amministrativa;

- **L'Unione Europea con il Regolamento 953/2021, entrato in vigore il 1° luglio 2021, ha fissato le regole per il rilascio da parte dei singoli Stati delle certificazioni vaccinali COVID-19 *“per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”* nell'ambito della mobilità intraeuropea;**
- Il “considerando n° 26” del Regolamento 953/2021 recita *“Gli accordi sulla libera circolazione delle persone conclusi dall'Unione e dagli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall'altra, prevedono la possibilità di limitare la libera circolazione per motivi di salute pubblica in modo non discriminatorio”*;
- Il “considerando n° 29” del Regolamento 953/2021 recita *“Per agevolare la libera circolazione e affinché le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore durante la pandemia di COVID-19 possano essere revocate in modo coordinato sulla base degli ultimi dati scientifici e gli orientamenti messi a disposizione dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dall'ECDC e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è opportuno stabilire un certificato di vaccinazione interoperabile.”*;
- Il “considerando n° 36” del Regolamento 953/2021 stabilisce ***“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate oppure hanno scelto di non vaccinarsi. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione ... non dovrebbe***

costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”

- Il “considerando n° 62” del Regolamento 953/2021 recita “*Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta.*”;
- Il divieto di ogni discriminazione alla libera circolazione nell'uso delle certificazioni COVID- 19 è poi ribadito dal Regolamento 953/2021 sia all'art. 3 comma 6, il quale statuisce “*Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione*”, sia all’art. 10 ove si precisa che il Certificato vaccinale è finalizzato ad “*agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19*”;
- Il Regolamento UE, così come definito nell’art. 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), “*è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri*”;
- Il **Consiglio d’Europa** ha approvato il 27/01/2021 la Risoluzione 2361, nella quale tra l'altro ha espressamente escluso che gli Stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione anti COVID (punto 7.3.1) e ha inoltre vietato di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersene (punto 7.3.2);

- La violazione del diritto dell'Unione Europea operata dal D.L. 52/2021 espone l'Italia al rischio di giudizio di responsabilità innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché a procedura di infrazione comunitaria;
- L'art. 9 ter del D.L. 52/2021 nel disciplinare l'uso del certificato vaccinale, anziché attenersi ai principi sanciti dal Regolamento UE 953/2021, lo utilizza creando, non solo una discriminazione nell'accesso a svariati luoghi, ma anche imponendolo quale condizione/requisito per lo svolgimento di determinate attività lavorative;
- **Il rapporto lavorativo del personale scolastico è fondato su titoli e concorsi pubblici e una volta costituito determina un rapporto contrattuale, che ai sensi del codice civile non può essere oggetto di modificazione unilaterale;**
- **La modifica retroattiva di leggi e contratti collettivi - e a maggior ragione nei suoi presupposti costitutivi - è vietata dall'art. 11 delle preleggi (Disposizioni sulla legge in generale);**
- Ogni modifica unilaterale del rapporto contrattuale comporta violazione di legge e determina responsabilità risarcitoria;
- Il D.L. 52/2021 all'art. 13-bis. - titolato Clausola di salvaguardia - recita *“Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”*;
- La Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha competenza in materia di organici scolastici ex art. 3 D.Lgs. 44/2016 e il personale scolastico è inserito nei ruoli della Regione, in quanto non è dipendente dello Stato;

- Il MIUR con circolare n. 1237 del 13/08/2021, in merito all'applicabilità dell'art. 9 ter del D.L. 52/2021, istitutivo dell'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per *“tutto Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ...”*, ha espresso (v. pag. 5 ultimo Cpv) riguardo la sua applicabilità il dubbio che *“La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge”* ;

Tanto premesso,

in nome e per conto del comitato ***Educazione e Libertà Valle d'Aosta (EducaLiberaVdA)***,

INVITO

Codesta Amministrazione, nell'ambito delle proprie prerogative di Regione ad Autonomia Speciale, a impartire disposizioni ai Dirigenti scolastici, finalizzate a non dare applicazione all'art. 9 ter D.L. 52/2021 nelle istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale.

Avv. Dario Frassy

www.studiofrassy.it

Ai sensi della D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 le informazioni ivi contenute ed allegate sono riservate e ad esclusivo uso del destinatario; ai terzi che dovessero erroneamente giungere in possesso di tali dati è fatto obbligo di avvisare immediatamente il mittente, ai numeri sopra indicati, e di provvedere alla distruzione della presente.